bili abusi. Io vorrei almeno che cotesto abuso fosse appoggiato sopra fatti incontrastabili perchè servisse di base ad una disposizione generale.

Mi pare di aver già dimostrato che quest'abuso può non di rado venire scambiato per tale quando in realtà non lo è.

Se il testatore, disponendo liberamente de' suoi beni, vuol dare al suo medico una prova di riconoscenza, un contrassegno di affetto, questa liberalità non si dovrebbe, a parer mio, restringere, qualora non presentasse i caratteri di seduzione e costringimento.

Potrei a tale proposito citare l'autorità di un celebre giureconsulto francese, il signor De Joly, il quale diceva che appunto si voleva introdurre quest'articolo nel Codice civile francese per evitare che vi fosse seduzione da una parte e costringimento dall'altra; ora noi abbiamo veduto che non accade quasi mai, nè è mai, accaduto nel nostro paese che si sieno fatti tali lasciti ai medici; quando accadesse, rimarrebbe ad esaminare se vi ha questa seduzione da un lato, e questo costringimento dall'altro, allora il caso cadrebbe nelle circostanze contemplate dall'onorevole mio collega Bertini, il quale avvertiva opportunamente come la legge provvedesse alle captazioni di eredità. Ma io non vedo come il guardasigilli trovi ragionevole d'introdurre un articolo il quale non venne introdotto nel Codice francese senza opposizione fortissime, non per altro motivo se non se per il rispetto che avevano i compilatori del medesimo Codice all'autorità dei giureconsulti che gli avevano preceduti. Io potrei a questo proposito ricordare che, se si introdusse questo articolo nel Codice francese, fu per deferenza all'autorità del celebre D'Aguessau, il quale stabiliva massime ristrette, severe ed eccezionali sulla capacità di ricevere per testamento. Ora, se il signor guardasigilli ci venisse a proporre tutte le massime, tutte le restrizioni del D'Aguessau e di altri giureconsulti di quelli che precedettero la inserzione di quell'articolo nel Codice civile, io dubito assai che desse ricevessero la sanzione di questo Parlamento.

Un articolo pertanto, il quale non è che per effetto di rispetto verso i compilatori del Codice francese che sussiste, un articolo che non si voglia introdurre nel nostro Codice, se non per una certa imitazione, della quale non sappiamo pur troppo abbastanza spogliarci verso una nazione la quale non ha poi tutto di bene da imitare, massime nelle circostanze attuali (Movimento), io dico che non è il caso d'introdurlo nel nostro Codice.

Voluto assimilare il caso generale di captazione al caso speciale della disposizione del malato, durante il corso della malattia alla quale egli ebbe a soccombere, in favore del medico o del chirurgo curante. Pare a me che siavi grande diversità fra i due casi.

Nel caso speciale a cui è relativo l'articolo del Codice così vivamente oppugnato havvi nella relazione stessa delle persone una certa presunzione che il lascito non fosse perfettamente l'effetto della volontà libera del disponente, per essere la persona beneficata in circostanze tali da poter anche senza volerlo esercire grandissima influenza sul di lui animo.

E questa presunzione può fino ad un certo punto tener luogo di prova, a vece che fuori di questo caso, quando cioè non si tratti di persone tra le quali esiste una relazione di superiorità e d'influenza dall'un canto e di soggezione dall'altro, si richiedono maggiori prove per provvedere contro al possibile abuso.

Certo in tutti i casi, se si prova essere intervenuta captazione onde indurre il testatore a fare una disposizione, un

lascito che esso stesso non avrebbe fatto, questo viene invalidato. Ma sempre è necessaria la somministrazione precisa ed esplicita di tale prova. Havvi dunque una grave differenza tra l'un caso e l'altro: nel primo milita una presunzione contro la libertà della disposizione, nell'altro caso non havvi presunzione di sorta; ma dipende dalle prove che si somministrano il giudizio sulla riducibilità o no della disposizione in contestazione. Non si può adunque dall'uno di questi casì argomentare all'altro per la diversità che passa fra di essi.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 2 così concepito:

- « I medici, i chirurghi ed altri ufficiali di sanità che avranno avuto la cura di una persona durante il corso della malattia per cui sia morto, non potranno profittare delle disposizioni fatte dal testatore a loro favore durante il corso della medesima malattia.
- L'istessa regola si osserverà rispetto agli speziali quando, oltre la somministrazione dei medicamenti, abbiano prestata la personale loro assistenza al testatore.

(La Camera approva.)

Leggo ora l'articolo 3:

« Sono eccettuati dal disposto dell'articolo precedente le disposizioni a favore di consanguinei o di affini, sino al quarto grado inclusivamente, purche però il defunto non abbia eredi in linea retta, a meno che colui a favore del quale venne fatta la disposizione non si trovi nel numero di questi eredi. »

DEMARIA. Io proporrei come emendamento a quest'articolo il ristabilimento della prima eccezione che esiste nell'articolo 6 del progetto ministeriale, vale a dire che non si
escludessero i medici, chirurghi ed altri ufficiali di sanità
dalle disposizioni particolari espressamente rimuneratorie,
purchè non eccedano la vigesima di quanto è in facoltà il testatore di disporre.

lo non ripeterò le ragioni sulle quali mi appoggio per proporre quest'aggiunta all'articolo della Commissione, imperocchè sono le medesime ragioni generali per le quali io combatteva l'articolo 2; e non essendovi nel preambolo della relazione alcuna ragione per cui la Commissione abbia creduto di dover sopprimere quest'articolo, mi limito a pregare la Camera ad avere riguardo alle riflessioni da me esposte per assistere questo mio emendamento.

SINEO, relatore. La Commissione si riferisce alle cose che sono state dette dal signor guardasigilli intorno ai motivi della legge proposta, e che fu dalla Commissione adottata. La Commissione, come osservavano gli onorevoli colleghi Demaria e Bertini, andò più in là del Ministero, e credette di togliere quella eccezione che era relativa alle disposizioni particolari espressamente rimuneratorie che non eccedono il ventesimo di quanto è in facoltà del testatore di disporre. Il motivo per cui si è tolta quest'eccezione è precisamente lo stesso che ha dettato la legge. Si è pensato che questa eccezione era troppo larga, e rendeva pressochè illusoria la legge stessa. Il disporre a titolo rimuneratorio non è un vero limite; naturalmente chi sa che non può disporre a favore del medico salvo a titolo rimuneratorio non mancherà di usare di mettere questa qualificazione, e perciò non può essere un vero limite posto alla facoltà di disporre a favore del medico corante.

Neanco pare un limite sufficiente quello del ventesimo della parte disponibile, perchè questo ventesimo ascende in molte eredità a somme assai considerevoli di 50,000, di 100,000 lire. Non è dunque un limite il quale possa escludere che il lascito sia l'effetto di una dolosa captazione, da cui si vogliono preservare le famiglie.